



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DEL SINDACO

N° PAP-00020-2021

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 08/01/2021 al 23/01/2021

L'incaricato della pubblicazione  
ROCCO SANCHIRICO

Ordinanza nr. 02 / 2021

Prt.G. N. 0000520/2021 - 08/01/2021 15:05:28

**OGGETTO** : Ordinanza contingibile ed urgente artt. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Chiusura parziale, dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo, dal giorno 09/01/2021 al giorno 11/01/2021 (compreso).

### IL SINDACO

#### VISTI

- il Decreto Legge 30/07/2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30.07.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale - l'epidemia da Sars Cov- 2 ( COVID 19) è stata dichiarata come Pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020;
- il DPCM del 3 dicembre 2020,
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1.

**RILEVATO** che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e di aggregazione delle persone;

**PRESO ATTO** di quanto comunicato per le vie brevi dalla Dirigente Scolastica, in riferimento alla sospetta positività al virus Covid-19, di un familiare convivente con uno degli alunni che frequentano la classe 3<sup>^</sup> B, della scuola elementare, dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo;

**DATO ATTO** che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra, al fine di tutelare la salute degli alunni, del personale docente, del personale ATA e di quanti operano all'interno dell' Istituto Comprensivo L. De Lorenzo, si rende necessario procedere alla sanificazione dell' aula che ospita la classe terza B e di quelle che ospitano la classe prima A (divisa in due gruppi), oltre che degli spazi comuni alle due sezioni, ovvero il corridoio posto a sinistra dell'atrio dell'ingresso principale, dell'Istituto;

**RITENUTI** sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente " un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19", di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo " nel testo in vigore;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

**SENTITO** il Dirigente dell' Istituto scolastico interessato;

### **PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE**

Ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 “ e s.m.i.

### **ORDINA**

- **La chiusura dei locali nei quali sono ospitate le classi prima A, terza B e del corridoio posto a sinistra dell'atrio dell'ingresso principale della scuola elementare Viggiano capoluogo, a partire dal giorno 09/01/2021 e fino al giorno 11/01/2021 compreso, per consentirne la sanificazione;**
- **La sospensione delle lezioni in presenza per gli alunni che frequentano le classi di cui al punto che precede;**

### **INFORMA CHE**

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente ai giorni sopra indicati e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

### **DISPONE**

Dispone inoltre che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del d Comune di Viggiano e trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica;
- All'ASP – Potenza – Distretto di Villa d'Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture.

### **AVVERTE**

che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 08 gennaio 2021



IL SINDACO  
Avv.to Amedeo CICALA